

| | | |
|--|--------------------------|--|
| Visto per il controllo di regolarità contabile Sichtvermerk für die Buchhaltungskontrolle | | La Direttrice dell'Ufficio Bilancio Die Leiterin des Amtes für Haushalt |
| Capitolo/Kapitel | Esercizio/ Finanzjahr | Trento, Trient |

**CONSIGLIO REGIONALE
DEL TRENINO-ALTO ADIGE**

**REGIONALRAT
TRENINO-SÜDTIROL**

**DELIBERAZIONE
DELL'UFFICIO DI
PRESIDENZA**

**BESCHLUSS
DES PRÄSIDIUMS**

N. 49/2020

Nr. 49/2020

SEDUTA DEL

SITZUNG VOM

28.09.2020

*In presenza dei
sottoindicati membri*

*In Anwesenheit der
nachstehenden Mitglieder*

*Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Segretario questore
Segretario questore*

*Roberto Paccher
Josef Noggler
Luca Guglielmi
Alessandro Savoi
Helmut Tauber*

*Präsident
Vizepräsident
Vizepräsident
Präsidialsekretär
Präsidialsekretär*

*Assiste il
Segretario generale
del Consiglio regionale*

Dr. Stefan Untersulzner

*Im Beisein des
Generalsekretärs des
Regionalrates*

*Assenti:
Segretario questore (giust.) Alessandro Urzì (entsch.)*

*Abwesend:
Präsidialsekretär*

| | |
|---|--|
| <p>L'Ufficio di Presidenza delibera sul seguente OGGETTO:</p> <p>Avvio della procedura concorrenziale per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria.</p> | <p>Das Präsidium beschließt zu nachstehendem GEGENSTAND:</p> <p>Einleitung des Wettbewerbsverfahrens für die Vergabe des Dienstes zur Gesundheitsüberwachung</p> |
|---|--|

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO REGIONALE

Preso atto che il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 recante norme in *“materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* all’art. 18, co. 1 lett. a), rubricato *“Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”* dispone che il datore di lavoro deve *“nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria”*;

Considerato che ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente e comprende, tra le altre attività, *“la visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro (...)”* la *“visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica”*;

Preso atto altresì che il comma 4 dell’art. 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 dispone che *“Le visite mediche (...) a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente”*;

Visto che in data 31/10/2020 scadrà il contratto concernente la gestione dei servizi di sorveglianza sanitaria e servizio medico competente affidato – con decreto del Vicesegretario generale n. 33 del 07.11.2017 - tramite adesione alla convenzione Consip *“Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche”* – edizione 3 Lotto 2;

Considerata la necessità di adeguarsi a quanto prescritto dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e procedere, dunque, al rinnovo del servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente;

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -

Zur Kenntnis genommen, dass das gesetzvertretende Dekret Nr. 81 vom 9. April 2008 betreffend *„Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Gesundheitsschutzes und der Sicherheit am Arbeitsplatz“* im Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a) mit dem Titel *„Pflichten des Arbeitgebers und der Führungskraft“* festschreibt, dass der Arbeitgeber *„den Betriebsarzt für die Durchführung der Gesundheitsüberwachung ernennen“* muss;

Hervorgehoben, dass im Sinne des Art. 41 des gesetzvertretenden Dekretes Nr. 81 vom 9. April 2008 die Gesundheitsüberwachung vom Betriebsarzt durchgeführt wird und unter anderem Folgendes beinhaltet: *„Vorsorgeuntersuchungen, mit denen das Vorhandensein eventueller Kontraindikationen für die (...) Arbeit überprüft wird (...)“* und *„regelmäßige ärztliche Untersuchungen zur Feststellung des Gesundheitszustandes der Arbeitnehmer und zur Bewertung ihrer Eignung für die spezifische Aufgabe;“*;

Des Weiteren zur Kenntnis genommen, dass Absatz 4 des Artikels 41 des gesetzvertretenden Dekretes Nr. 81 vom 9. April 2008 vorsieht, dass *„die ärztlichen Untersuchungen zulasten des Arbeitgebers die klinischen und biologischen Untersuchungen und die auf das Risiko bezogenen diagnostischen Untersuchungen, die vom Betriebsarzt als notwendig erachtet werden, beinhalten“*;

Ansichts dessen, dass der durch Beitritt zum Consip Abkommen *„Dienste betreffend die integrierte Verwaltung der Gesundheit und der Sicherheit am Arbeitsplatz im Rahmen der öffentlichen Verwaltungen“* – Ausgabe 3 Los 2“ mit Dekret des Vizeregensekretär Nr. 33 vom 7.11.2017 vergebene Vertrag betreffend die Verwaltung der Dienste für die Gesundheitsüberwachung und des Dienstes des Betriebsarztes mit 31. 10.2020 ausläuft;

Ansichts der Notwendigkeit, sich den Vorgaben des gesetzvertretenden Dekretes Nr. 81 vom 9. April 2008 anzupassen und demnach den Dienst für die

Gesundheitsüberwachung und des Betriebsarztes zu erneuern.

Visto il capitolato speciale allegato alla presente deliberazione *“Per la realizzazione del servizio di sorveglianza sanitaria in favore del personale in servizio presso il Consiglio regionale”* e ritenuto opportuno procedere al confronto concorrenziale tra diversi operatori presenti nel mercato elettronico Mercurio – Mepat ed affidare l’incarico *de quo* all’operatore economico che avrà offerto il prezzo più basso;

Dato atto che, sulla base del capitolato tecnico allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l’importo onnicomprensivo a base d’asta è quantificato in euro in € 4.331,00 (leggasi euro quattromilatrecentotrentuno/00) ripartiti nel triennio 2020 - 2023 per un importo di 1.443,66 annui e per la durata di tre anni, prorogabili di altri due anni alle medesime condizioni contrattuali;

Preso atto che tali importi sono IVA esenti ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, comma 10, Legge 13 maggio 1999 n. 133 e 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633;

Accertata la disponibilità dei fondi sul capitolo 350 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2020 - 2023;

Visto l’articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2, ove è previsto che *“La Regione applica nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture l’ordinamento della Provincia autonoma di Trento in materia di contratti pubblici, come attualmente definito all’articolo 1 comma 2 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e come eventualmente e successivamente modificato ed integrato”*;

Vista la legge della Provincia Autonoma di Trento 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del

Nach Einsicht in die diesem Beschluss beiliegenden Sondervergabebedingungen *„Für die Realisierung des Dienstes der Gesundheitsüberwachung zugunsten des beim Regionalrat Dienst leistenden Personals“* wird es als angemessen erachtet, einen Wettbewerbsvergleich zwischen verschiedenen, auf dem elektronischen Markt der autonomen Provinz Trient (MEPAT) tätigen Anbietern vorzunehmen und den entsprechenden Auftrag jenem Anbieter zu erteilen, welcher das Angebot mit dem niedrigsten Preis vorlegt;

Zur Kenntnis genommen, dass auf der Grundlage der beiliegenden Sondervergabebedingungen, die ergänzenden und wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses bilden, der allumfassende Ausrufpreis im Betrag von 4.331,00 (viertausenddreihundereindreißig/00) Euro, aufgeteilt auf den Dreijahreszeitraum 2020-2023 festgesetzt worden ist, und sich dieser im Jahr auf 1.443,66 Euro beläuft, für die Dauer von 3 Jahren zuerkannt wird, wobei diese zu denselben Vertragsbedingungen um weitere zwei Jahre verlängert werden kann;

Zur Kenntnis genommen, dass genannte Beträge im Sinne der kombinierten Anwendung der Bestimmungen der Artikel 6 Absatz 10 des Staatsgesetzes Nr. 133 vom 13. Mai 1999 und 10 des D.P.R. Nr. 633 vom 26. Oktober 1972 von der MwSt. befreit sind;

Festgestellt, dass auf dem Kapitel 350 des Ausgabenvoranschlags der Finanzjahre 2020-2023 die finanziellen Mittel vorhanden sind;

Nach Einsicht in den Artikel 2 des Regionalgesetzes Nr. 2 vom 22. Juli 2002, der Folgendes vorsieht: *“Die Region wendet bei der Vergabe von Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen die Gesetzesbestimmungen der Autonomen Provinz Trient über die öffentlichen Verträge laut Art. 1 Abs. 2 des Landesgesetzes vom 9. März 2016, Nr. 2 und seinen eventuellen späteren Änderungen und Ergänzungen an.”*;

Nach Einsicht in das Gesetz der Autonomen Provinz Trient Nr. 2 vom 9. März 2016 (Übernahme der Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die Konzessionsvergabe und der Richtlinie

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici);

Vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, in materia di attività contrattuale della Provincia Autonoma di Trento;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento"*);

Considerato che, in conformità alla normativa provinciale in materia di appalti per le attività sopra descritte si intende avvalersi del mercato elettronico e procedere ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2317 del 27 dicembre 2017, che ha approvato i nuovi "Criteri e modalità di utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (MEPAT);

Visto l'art. 5 del Regolamento interno;

Ad unanimità di voti legalmente espressi;

d e l i b e r a

1. Di autorizzare l'indizione di confronti concorrenziali sul mercato elettronico per l'affidamento dei servizi indicati in premessa autorizzando, sin da ora, il ricorso alla trattativa privata ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

2. Di approvare il capitolato allegato, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ferme restando l'apposizione di eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie per il confronto concorrenziale;

2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die öffentliche Auftragsvergabe);

Nach Einsicht in das Landesgesetz Nr. 23 vom 19. Juli 1990 auf dem Sachgebiet der Vertragstätigkeit der Autonomen Provinz Trient;

Nach Einsicht in das Dekret des Landeshauptmanns Nr. 10-40/Leg. vom 22. Mai 1991 (Durchführungsverordnung zum Landesgesetz Nr. 23 vom 19. Juli 1990 betreffend *"Regelung der Vertragstätigkeit und der Verwaltung der Güter der Autonomen Provinz Trient"*);

Hervorgehoben, dass in Einklang mit der Landesgesetzgebung auf dem Sachgebiet der Vergaben für die oben beschriebenen Tätigkeiten auf den elektronischen Markt zurückgegriffen und im Sinne des Artikels 21 des Landesgesetzes Nr. 23 vom 19. Juli 1990 vorgegangen werden soll;

Nach Einsicht in den Beschluss der Trentiner Landesregierung Nr. 2317 vom 27. Dezember 2017, mit dem die neuen „Kriterien und Einzelvorschriften für die Nutzung des elektronischen Marktes der Autonomen Provinz Trient (MEPAT)“ genehmigt worden sind;

Nach Einsicht in den Artikel 5 der Geschäftsordnung;

mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit,

b e s c h l i e ß t

1. Die Ausschreibung der Wettbewerbsvergleiche auf dem elektronischen Markt für die Vergabe der in den Prämissen angeführten Dienste zu ermächtigen und bereits jetzt die Durchführung der freihändigen Vergabe im Sinne des Artikels 21 des Landesgesetzes Nr. 23 vom 19. Juli 1990 zu ermächtigen.

2. Die beiliegenden Vergabebedingungen, welche ergänzenden und wesentlichen Bestandteil des vorliegenden Beschlusses bilden, vorbehaltlich eventueller sich für den Wettbewerbsvergleich als notwendig erweisender Änderungen und/oder Ergänzungen, zu genehmigen.

3. Di affidare il servizio relativo alle attività di cui al capitolato allegato all'operatore che avrà offerto il prezzo più basso;

4. Di rinviare a successivi e separati provvedimenti l'approvazione dell'esito delle procedure di gara e l'impegno delle relative spese;

5. Di delegare il Vicesegretario generale alla sottoscrizione, a gara esperita, del contratto sopra individuato col soggetto che avrà praticato l'offerta al prezzo più basso;

6. Di dare atto che nel sito internet del Consiglio regionale, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", si provvederà alla pubblicazione di quanto disposto dalla normativa in materia di trasparenza.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni decorrenti dalla conoscenza dello stesso, ai sensi degli artt. 29 e ss. del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, entro 120 giorni decorrenti dalla conoscenza dello stesso, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

3. Mit dem Dienst betreffend die in den beiliegenden Vergabebedingungen angeführten Tätigkeiten jenen Anbieter zu betrauen, welcher das preislich günstigste Angebot unterbreitet.

4. Die Genehmigung des Ergebnisses der Wettbewerbsverfahren und die Zweckbindung der damit einhergehenden Ausgaben auf nachfolgende und getrennte Maßnahmen zu verschieben.

5. Den Vizegeneralsekretär zu beauftragen, nach Abschluss des Wettbewerbs den oben angeführten Vertrag mit dem Anbieter, der das preislich günstigste Angebot unterbreitet hat, zu unterzeichnen.

6. Zur Kenntnis zu nehmen, dass auf der Homepage des Regionalrates in der Sektion mit der Bezeichnung „Transparente Verwaltung“ die Veröffentlichung der von den Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Transparenz vorgesehenen Unterlagen erfolgen wird.

Gegen diese Maßnahme können alternativ nachstehende Rekurse eingelegt werden:

- a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient, der von Personen, die ein Interesse daran haben, innerhalb 60 Tagen ab Kenntnisnahme der Maßnahme im Sinne des Artikels 29 ff. des GvD vom 2. Juli 2010, Nr. 104 einzulegen ist;
- b) außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab Kenntnisnahme der Maßnahme im Sinne des DPR Nr. 1199 vom 24. November 1971 einzulegen ist.

IL PRESIDENTE/DER PRÄSIDENT


- Roberto Paccher -
firmato-gezeichnet

IL SEGRETARIO GENERALE/DER GENERALSEKRETÄR

- Dr. Stefan Untersulzner -
firmato-gezeichnet

EL/mf

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



REGIONALRAT
DER AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

**CAPITOLATO SPECIALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA IN
FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE**

Premesse

Le disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 impongono al datore di lavoro obblighi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che si traducono principalmente nella sorveglianza sanitaria e nella nomina del medico competente aziendale.

Data l'assenza di figure interne idonee e titolate allo svolgimento di tale attività è necessario rivolgersi a figure professionali esterne in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento di tale servizio.

Art. 1
Oggetto del servizio

1. L'incarico ha per oggetto tutte le prestazioni correlate agli adempimenti previsti per il Consiglio regionale, in qualità di datore di lavoro, dal Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81 e s.m., in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con riferimento alla sorveglianza sanitaria e all'attività del medico competente ed in particolare:
 - a. collaborare con il datore di lavoro e il servizio prevenzione e protezione della stazione appaltante, alla predisposizione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori;
 - b. predisporre i protocolli sanitari sulla base delle specifiche attività svolte dal personale, di eventuali monitoraggi ambientali, delle schede tossicologiche di prodotti utilizzati, etc.;
 - c. redigere, gestire e trasmettere al Consiglio regionale un protocollo di sorveglianza sanitaria, con tenuta di uno scadenziario degli accertamenti periodici da effettuare che verrà aggiornato dal Fornitore sulla base delle variazioni (assunzioni, dimissioni, ecc.) comunicate dall'Ente;
 - d. eseguire accertamenti sanitari preventivi, periodici e straordinari, corredati degli esami strumentali ritenuti necessari, atti a valutare l'idoneità dei lavoratori alle mansioni specifiche e a controllarne lo stato di salute e comunque per tutti i casi previsti dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08 e s.m.;
 - e. effettuare, per l'attività prevalentemente amministrativa al PC dell'intero Consiglio regionale, lo screening difetti visivi "visiotest";
 - f. esprimere un giudizio di idoneità dei lavoratori alla mansione specifica, comunicando per iscritto al datore di lavoro e al lavoratore il giudizio di idoneità o il giudizio di inidoneità temporanea o permanente;
 - g. istruire e aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio in ossequio all'art.25 lett. c) del D.Lgs. 81/08 da custodire nei locali comunicati al datore di lavoro, con salvaguardia del segreto professionale e della sicurezza dei dati;
 - h. collaborare, per la valutazione dei rischi, all'aggiornamento del documento di valutazione del rischio e partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi;
 - i. l'attività di formazione espressa nella Sezione IV del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
 - j. comunicare ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in sede di riunioni all'uopo convocate, i risultati degli accertamenti sanitari eseguiti in favore dei lavoratori dell'ente;
 - k. visitare gli ambienti di lavoro una o più volte l'anno su richiesta del datore di lavoro e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai rischi correlati alle attività svolte;
 - l. collaborare all'organizzazione del servizio di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n.81/08 e s.m.;
 - m. effettuare attività di assistenza nei rapporti con gli organismi di vigilanza;

- n. effettuare accertamenti sanitari per specifico parere circa la concessione della flessibilità dell'astensione obbligatoria per maternità (ex art. 20, Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151);
 - o. provvedere alla consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, di una copia della cartella sanitaria e di rischio, così come previsto dall'art. 25 lett. e) del D.Lgs. 81/08 e s.m.
 - p. rapportarsi, se richiesto, con INAIL, Organi ispettivi, OO.SS. per aspetti concernenti la sorveglianza sanitaria.
2. Il servizio di sorveglianza interessa tutto il personale dipendente o che comunque presta servizio alle dipendenze del Consiglio regionale al momento della sottoscrizione di questo contratto.
 3. Entro 60 giorni dall'affidamento del servizio, ricevute dal Datore di Lavoro le cartelle sanitarie dei lavoratori in servizio e presa visione dei documenti sulla sicurezza del Consiglio regionale, il medico competente incaricato dovrà presentare una relazione sul programma dell'attività di sorveglianza sanitaria che intenderà attuare, compresi i protocolli sanitari proposti in base alle mansioni del personale ed ai rischi ad esse connessi, tenendo conto dell'attività di sorveglianza sanitaria effettuata nel corso del precedente contratto d'appalto.
 4. In caso di temporaneo impedimento - limitatamente ai casi di ferie o malattie o per gravi motivi personali - il medico libero professionista aggiudicatario del servizio dovrà garantire la propria sostituzione. Parimenti in caso di aggiudicazione del servizio ad associazione / società / raggruppamento o società fornitrice di servizi di medicina del lavoro, il soggetto economico aggiudicatario dovrà garantire la sostituzione del Medico Competente indicato. In entrambi i casi, il sostituto dovrà possedere i titoli e requisiti previsti dall'art. 38 del D. lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m. ed essere iscritto nell'elenco dei Medici competenti;
 5. In caso di risoluzione del rapporto contrattuale o professionale con il medico indicato in sede di offerta, il soggetto economico aggiudicatario potrà proporre all'Amministrazione un altro medico, purché in possesso di tutti i requisiti vantati dal primo.

Art. 1-bis

Integrazione oggetto del servizio per gli uffici situati in provincia di Bolzano

1. Il medico competente aggiudicatario del servizio – o il medico indicato dal soggetto economico aggiudicatario - per la sede del Consiglio provinciale in provincia di Bolzano dovrà conoscere le lingue italiana e tedesca in modo da garantire direttamente la comunicazione nella lingua del personale (italiano o tedesco) durante gli accertamenti sanitari e l'attività d'informazione.
2. I corsi di formazione potranno essere realizzati in distinte edizioni in lingua italiana e in lingua tedesca.
3. Documenti, referti medici, materiale informativo, materiale didattico per i corsi di formazione, relazioni tecniche ed altri documenti previsti dal presente Capitolato, concernenti il personale e gli uffici situati nella provincia di Bolzano, dovranno essere redatti in testo bilingue (italiano e tedesco).

Art. 2 **Termini**

1. Gli obblighi e gli adempimenti, che le disposizioni del D.lgs. 81/2008 e s.m. pongono a carico del medico competente, dovranno essere espletati entro i termini previsti dallo stesso, dalle leggi in esso richiamate e, in generale, dalla normativa antinfortunistica e dalle norme in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori.
2. Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere, in proprio, alla calendarizzazione delle visite mediche periodiche, fornendo direttamente alla stazione appaltante l'elenco per la convocazione dei dipendenti a visita, almeno 20 giorni lavorativi prima della scadenza della periodicità.
3. I referti medici nonché i giudizi di cui al comma 6 dell'art. 41 del D.lgs. 81/2008 e s.m. devono essere espressi per iscritto, consegnati al dipendente e trasmessi al datore di lavoro entro 5 giorni lavorativi, ad eccezione dei referti di cui alle lettere c) e d) del medesimo articolo (inidoneità temporanea e permanente), che dovranno pervenire al dipendente e al datore di lavoro nella medesima giornata nella quale è stato effettuato l'accertamento.
4. Le relazioni tecniche relative agli accertamenti, ai sopralluoghi o agli altri compiti previsti dal capitolato o dalle leggi in materia dovranno essere consegnati entro 15 giorni lavorativi dall'effettuazione della prestazione o dalla richiesta inoltrata dall'Amministrazione, fatto salvo quanto diversamente concordato con il datore di lavoro.
5. Per quanto riguarda l'attività di formazione, il programma del corso e le altre modalità organizzative, compresa l'indicazione delle date disponibili, devono essere comunicati entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta del Consiglio regionale.

Art. 3

Luoghi e modalità di effettuazione delle visite mediche, dell'attività di formazione del personale e dei sopralluoghi agli ambienti di lavoro

1. Le visite mediche previste dal presente capitolato e dall'art. 41 del D.Lgs. n. 81/08 dovranno essere effettuate presso due distinti ambulatori messi a disposizione dai medici competenti. Il primo, per il personale in servizio presso gli uffici del Consiglio regionale ubicati nella provincia di Trento, dovrà essere ubicato nel territorio comunale della città di Trento, in località raggiungibile con mezzi di trasporto pubblico urbano. Il secondo, per il personale in servizio presso gli uffici ubicati nella provincia di Bolzano, dovrà avere sede nel territorio comunale della città di Bolzano, in località raggiungibile con mezzi di trasporto pubblico urbano.
2. Le visite dovranno essere effettuate nei giorni feriali e in orario dalle 8.30 alle 17.00.
3. La formazione potrà essere svolta anche in locali messi a disposizione dalla stazione appaltante presso la sede di Trento e nella città di Bolzano, senza alcun onere a carico dell'aggiudicatario del servizio, ed il calendario sarà concordato con la stazione appaltante.

4. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione accompagnerà il medico competente nell'effettuazione dei sopralluoghi presso tutti gli ambienti di lavoro.
5. Gli uffici presso i quali presta servizio il personale del Consiglio regionale sono indicati nell'allegato 1) al presente Capitolato Speciale "*contesto di riferimento*".

Art. 4

Ricorso a specialisti, controlli clinici, strumentali, di laboratorio, altre professionalità

1. Il medico competente, potrà avvalersi, per previsione normativa o per motivate ragioni che dovranno essere comunicate per iscritto, della collaborazione di medici specialisti.
2. I medici specialisti dovranno effettuare le visite nei Comuni amministrativi di Trento e di Bolzano, garantendo in tal modo che i dipendenti possano essere visitati nell'ambito dello stesso territorio provinciale ove prestano servizio.
3. L'onere per gli esami clinici, strumentali e/o di laboratorio prescritti dal Medico competente o dal Medico specialista, necessari all'accertamento dell'idoneità dei dipendenti della stazione appaltante, è a carico del Consiglio Regionale, che rimborserà all'/agli aggiudicatario/i del servizio, su presentazione di regolare fattura, l'importo anticipato per tali accertamenti.
4. Gli adempimenti per garantire la qualificazione linguistica del servizio, così come prevista dall'art. 1-bis del presente capitolato, non dovranno comportare oneri aggiuntivi per il Consiglio regionale.

Art. 5

Validità e durata

1. Il servizio contemplato nel presente Capitolato ha decorrenza dal **01.11.2020** per un periodo di **tre anni** decorrente dalla data di stipula dello stesso, prorogabile - ad insindacabile richiesta del Consiglio regionale ed alle medesime condizioni contrattuali - per massimo 2 ulteriori anni. Non è prevista alcuna ulteriore facoltà di proroga e/o rinnovo del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016.
2. È fatta salva la possibilità di disdetta anticipata da parte del Consiglio regionale, da comunicare a mezzo lettera raccomandata con preavviso minimo di 90 giorni.

Art. 6
Modalità di scelta del contraente e corrispettivo

1. Stante la richiesta di prestazioni standardizzate conformi alle prescrizioni di legge, il criterio di scelta del contraente è costituito dal minor prezzo.
2. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
3. Il Corrispettivo complessivo massimo stimato dell'appalto, per l'intera durata contrattuale, è pari a **€ 4.331,00, ripartiti nel triennio 2020 - 2023 (leggasi euro quattromilatrecentotrentuno/00) ed equivalenti a 1.443,66 annui**, comprensivi di tutte le attività descritte in generale all'art. 1 e 1-bis e di quelle obbligatorie per legge o disposizione normativa. Tale importo massimo è stimato a mente delle visite espletate in base all'ultimo contratto per il medesimo servizio oggetto del presente capitolato e delle attività verosimilmente da rendere nel triennio (allegato 2).
4. Le prestazioni ulteriori rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e negli obblighi derivanti da legge o disposizione normativa, che dovessero rendersi necessarie - ad insindacabile valutazione del Consiglio regionale - saranno oggetto di formale richiesta all'appaltatore, il quale applicherà le tariffe minime previste per la categoria di prestazione richiesta.
5. Il corrispettivo annuale sarà liquidato dall'Amministrazione in via posticipata, entro 30 giorni dalla data di accertamento della regolarità delle prestazioni da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e osservate le disposizioni di legge in vigore. Il pagamento dei corrispettivi avverrà con bonifico bancario, accreditando l'importo sul conto corrente indicato dal soggetto aggiudicatario secondo quanto previsto dalla legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni (si veda in particolare il successivo art. 12).

Art. 7
Polizza assicurativa

1. L'aggiudicatario dovrà presentare una polizza assicurativa adeguata alla copertura dei rischi della Responsabilità Professionale derivante dall'esecuzione del contratto. Tale Polizza dovrà avere durata fino al termine di efficacia del contratto.

Art. 8
Riservatezza

1. Nell'espletamento del servizio il medico competente è tenuto al rispetto rigoroso del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed allegati e del Regolamento UE 2016 679 in materia di protezione dei dati personali con particolare riguardo al trattamento dei dati mediante supporti informatici.
2. Il soggetto aggiudicatario sarà designato quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

Art. 9
Inadempimento e penali

1. Al contratto si applicano le norme generali in materia di adempimento, di cui agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, con le conseguenze di legge in caso di inadempimento.
2. Ogni inadempimento relativo alle previsioni contrattuali del presente capitolato, compresi quelli previsti dall'art. 25 del D.lgs.81/2008 e s.m.i, darà luogo all'applicazione di una penale pari ad € 100,00.- elevabili ad € 250,00 - nel caso di inadempimenti ripetuti.
3. Nel caso di reiterato inadempimento il Consiglio regionale si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile. Il Consiglio regionale notificherà all'affidatario, tramite PEC (posta elettronica certificata) ovvero raccomandata con ricevuta di ritorno, l'inadempimento contestato e dichiarerà il rapporto risolto di diritto. Nel proprio esclusivo interesse, nei suddetti casi, il Consiglio regionale si riserva la facoltà di mettere in mora l'affidatario assegnandogli un congruo termine per adempiere, e in tal caso il rapporto sarà dichiarato risolto di diritto soltanto qualora non siano tempestivamente e pienamente rimosse le circostanze contestate entro i termini assegnati. In caso di aggiudicazione del servizio ad associazione / società / raggruppamento o società fornitrice di servizi di medicina del lavoro, il soggetto economico aggiudicatario potrà proporre all'Amministrazione la sostituzione del medico indicato in sede di offerta – qualora responsabile degli inadempimenti contestati – con altro medico purché in possesso di tutti i requisiti vantati dal primo.
4. L'applicazione delle penali previste al comma 2 o la risoluzione anticipata del contratto prevista al comma 3 non esonerano comunque il soggetto economico aggiudicatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali danni.

Art. 10
Spese fiscali e contrattuali

1. Tutte le spese contrattuali (bollo ed eventuale registrazione fiscale), ad esclusione dell'IVA, ove dovuta, saranno a carico dell'aggiudicatario e saranno versate al Consiglio regionale nell'importo che sarà tempestivamente comunicato.

Art. 11
Foro competente

1. Al Foro di Trento è riservata la competenza esclusiva per la risoluzione di qualsiasi controversia giudiziaria relativa all'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato.

Art. 12
Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con riferimento alla legge 13.8.2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modificazioni, il soggetto aggiudicatario:
 - assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima;
 - conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della legge citata; la risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore comporta la responsabilità di quest’ultimo in merito ai danni arrecati al Consiglio regionale in conseguenza della risoluzione medesima;
 - si impegna ad inserire, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni oggetto del presente atto, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata;
 - si impegna, altresì, qualora abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge di cui sopra, a darne immediata comunicazione al Consiglio regionale ed al Commissariato del Governo di Trento;
 - si impegna inoltre a fornire al Consiglio regionale copia degli eventuali contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti, al fine di consentire la verifica prevista all’art. 3 comma 9 della legge citata;
 - si impegna infine a comunicare al Consiglio regionale gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle prestazioni di cui al presente atto – entro sette giorni dalla sua accensione oppure dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica - nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, ai sensi all’art. 3, comma 7, della legge di cui sopra, riconoscendo che, in mancanza di tale comunicazione, qualsiasi pagamento inerente il rapporto contrattuale rimarrà sospeso e rinunciando conseguentemente ad ogni tipo di pretesa o azione risarcitoria o di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento del corrispettivo e/o di altre somme a titolo di interessi e/o accessori.

Art. 13
Norme di riferimento

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia, in particolare al D.lgs 81/2008 e s.m., al codice civile.

All. 1)**Contesto di riferimento**

Il Consiglio regionale ha attualmente in organico 35 dipendenti (ivi compresi 4 persone in comando da altro ente pubblico) che svolgono la prestazione lavorativa nelle sedi istituzionali di Trento e di Bolzano.

I lavoratori / le lavoratrici , in relazione all'assegnazione ai diversi Uffici / Servizi, operano nelle seguenti Sedi:

| Sede | Note | Provincia | Città | Indirizzo | Mq | Totale dipendenti |
|---------|------|-----------|---------|----------------|-----|-------------------|
| Bolzano | | Bolzano | Bolzano | P.zza Duomo,3 | 230 | 8 |
| Trento | | Trento | Trento | P.zza Dante,16 | | 27 |
| | | | | | | 35 |

La distribuzione dei lavoratori avviene all'interno di uffici oppure, in base al profilo di appartenenza i lavoratori lo svolgono la prestazione lavorativa al di fuori di un ufficio. Più precisamente:

| Unità Produttiva | Lavoratori in ufficio | Lavoratori non in ufficio | totale |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------|
| Consiglio regionale – Sede Bolzano | 7 | 1 | 8 |
| Consiglio regionale – Sede di Trento | 22 | 5 | 27 |
| | | | 35 |

Si elenca in maniera sintetica e sommaria lo svolgimento delle mansioni in capo ai lavoratori come segue:

| Mansione | Numero dipendenti |
|----------------|---------------------------------------|
| Amministrativi | 30 dei quali videoterminalisti: n. 11 |
| Autisti | 1 |
| Uscieri | 4 |
| Totale | 35 |

Totale dipendenti videoterminalisti al 23/09/2020: 11

All. 2)

Visite espletate

| Anno | Periodiche | A richiesta del lavoratore / lavoratrice e straordinarie |
|---------------------------|-------------------|---|
| 2017 | 5 | 1 |
| 2018 | 4 | |
| 2019 | 12 | |
| 2020 al 30/09/2020 | 4 | |

Visite periodiche stimate nel

| Anno | Periodiche | |
|---------------------------|---------------------------------|--|
| 2020 dal 1/11/2020 | 0 | |
| 2021 | 10 (n. 10 vdt) | |
| 2022 | 4 (n. 1 vdt e 3 uscieri) | |